

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur



NUMERO 1\2023

- Lo sviluppo sostenibile e la sua evoluzione: da principio privo di cogenza giuridica a modello da realizzare anche per il tramite del diritto di M. DELSIGNORE
- Il diritto penale di fronte alla sostenibilità e ai principi ambientali di P. FIMIANI
- Sottoprodotto ed End of Waste: requisiti e onere probatorio nella casistica giurisprudenziale di R. LOSENGO
- La disciplina penale dei rifiuti, dei sottoprodotti e dell'End of Waste alla luce dell'economia circolare di V. PAONE
- Un caso di inquinamento marino derivante da relitto navale. Note a GUP Tribunale di Ravenna, 10 ottobre 2022, n. 561 di N. BALDELLI
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 1/2023

**LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA SUA EVOLUZIONE: DA PRINCIPIO PRIVO DI
COGENZA GIURIDICA A MODELLO DA REALIZZARE ANCHE PER IL TRAMITE DEL
DIRITTO**

**THE PRINCIPLE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ITS EVOLUTION: NOT
ANY MORE A PRINCIPLE BUT A TARGET TO PERCEIVE THROUGH LAW**

di Monica DELSIGNORE

Abstract. Lo scritto, attraverso lo studio della rilevanza dello sviluppo sostenibile nelle disposizioni del diritto internazionale, europeo e nazionale, propone una lettura in cui lo stesso si qualifica non come principio giuridico, ma come modello economico alla cui realizzazione debbano tendere le norme giuridiche.

Abstract. Studying the relevance of sustainable development in provisions of international, European and national law, the paper aims to offer some considerations as to the existence of a legal principle of sustainable development, which instead appears rather as an economic model to the realisation of which legal norms must strive.

Parole chiave: Sviluppo sostenibile, sostenibilità, ambiente

Key words: sustainable development, sustainability, environment



SOMMARIO: 1. La nozione giuridica di sviluppo sostenibile nell'ordinamento internazionale. – 2. La nozione giuridica di sviluppo sostenibile nell'ordinamento europeo. – 3. La nozione giuridica di sviluppo sostenibile nell'ordinamento interno. – 4. Lo sviluppo sostenibile e le norme giuridiche funzionali al suo perseguimento: la strada è ancora lunga, ma intanto è avviata.

1. La nozione giuridica di sviluppo sostenibile nell'ordinamento internazionale.

La nozione di sviluppo sostenibile trova il suo primo riconoscimento in un testo giuridico¹ nel Rapporto *Our Common Future*, stilato nel 1987 dalla Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo dell'ONU, presieduta da Gro Harlem Burtland e perciò conosciuto anche come Rapporto Burtland.

Lo studio individuava tra le principali cause della compromissione dell'ambiente a livello mondiale, da un lato, l'estrema povertà del Sud del globo e, dall'altro, il modello di produzione e consumo del Nord. Per integrare le esigenze dell'ambiente con quelle di sviluppo si proponeva la strategia del *sustainable development*, cioè appunto di uno sviluppo sostenibile, intendendosi tale quello sviluppo che “soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”.

La pubblicazione del Rapporto fu seguita dall'intensificarsi dell'attenzione internazionale²

¹ Per una ricostruzione si rinvia a CHIARIELLO, *La funzione amministrativa di tutela della biodiversità nella prospettiva dello sviluppo sostenibile*, Napoli, 2022, in particolare p. 41 ss. ove, con ricco apparato di note, si precisa (p. 45) che il principio è apparso in forma embrionale per la prima volta nella Dichiarazione di Stoccolma del 1972, che metteva in luce la necessaria interrelazione tra sviluppo e ambiente; FERRERO, *Lo sviluppo sostenibile tra etica e diritto*, in *Ambiente e sviluppo*, n. 5/2021, p. 358; FRACCHIA, *Il principio dello sviluppo sostenibile*, in *Studi sui principi del diritto amministrativo* (a cura di RENNA e SAITTA), Milano, 2012, p. 433; FREDIANI, *Lo sviluppo sostenibile: da ossimoro a diritto umano*, in *Quad. cost.*, n. 3/2017, p. 626 e SALAZAR, *Diritti fondamentali e sviluppo sostenibile: riflessioni su un tema complesso*, in *Studi in memoria di Antonio Romano Tassone*, Napoli, 2018, vol. 3, p. 2387. Più in generale sul tema della sostenibilità, anche con riferimento alla riforma degli art. 81 e 97 Cost., e alle correlazioni con il bilancio pubblico si vedano PORENA, *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017 e BARTOLUCCI, *La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione. Procedure euro-nazionali di bilancio e responsabilità verso le generazioni future*, Padova, 2020. Per profili anche comparatistici GROPPi, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Dir. pubbl. comp. eu.*, n. 1/2016.

² In merito al progressivo intensificarsi dell'attenzione internazionale si veda PINESCHI, *Tutela dell'ambiente e assistenza allo sviluppo: dalla Conferenza di Stoccolma (1972) alla Conferenza di Rio (1992)*, in *Riv. Giur. amb.*, 1994, p. 494.



sul tema, sino alla proclamazione nella Dichiarazione di Rio - adottata a seguito della Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo, tenutasi appunto a Rio de Janeiro nel 1992 - del principio n. 3 in base al quale *“Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future”* e della ulteriore specificazione nel principio n. 4 che *“Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo”*, invitando così alla presa in carico, sempre, della protezione della natura nel bilanciamento con i diversi interessi attraverso il quale si compiono le scelte del legislatore.

I due principi restano, tuttavia, mere esortazioni a che le politiche degli Stati si adoperino in tale direzione e convivono con altre affermazioni che riconoscono al contempo la piena sovranità, e dunque libertà di scelta, quanto all'utilizzo e sfruttamento delle risorse naturali presenti sul territorio di ciascuna Nazione³, mostrando da subito un'efficacia solo ottativa e condizionale⁴.

Le Convenzioni e Dichiarazioni successive riprendono la nozione di sviluppo sostenibile, senza più contenere riferimenti ad un principio: così ad esempio la Convenzione sui cambiamenti climatici indica il diritto e dovere di promuovere lo sviluppo sostenibile⁵, la Dichiarazione del Millennio nel settembre 2000 prevede tra gli otto obiettivi che tutti i 193 Stati aderenti alle Nazioni Unite si impegnano a perseguire entro il 2015 quello di *“garantire la sostenibilità ambientale”*⁶, la stessa Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002 lo declina come un

3 Il principio n. 2 recita infatti che *“Conformemente alla Carta delle Nazioni ed ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le loro politiche ambientali e di sviluppo, ed hanno il dovere di assicurare che le attività sottoposte alla loro giurisdizione o al loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale”*.

4 In merito in dottrina FRANCONI, *Sviluppo sostenibile e principi di diritto internazionale dell'ambiente*, in *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente* (a cura di FOIS), Napoli, ES, 2006, p. 42, già indicava che accanto alla possibile considerazione dello sviluppo sostenibile alla stregua di un principio generale della comunità internazionale, lo stesso era ricostruito anche come criterio meta-giuridico interpretativo oppure come obiettivo da realizzarsi attraverso le diverse politiche nazionali.

5 Pur sempre rimettendosi alla discrezionalità politica delle Parti, l'art. 3 par. 4 della Convenzione sui cambiamenti climatici dispone che: *“Le Parti hanno il diritto e il dovere di promuovere uno sviluppo sostenibile. Le politiche e i provvedimenti per proteggere il sistema climatico dai cambiamenti, causati dalle attività umane, devono essere adattati alle specifiche condizioni di ciascuna Parte e devono essere integrati nei programmi nazionali di sviluppo, tenendo conto che lo sviluppo economico è essenziale per l'adozione di misure necessarie per far fronte ai cambiamenti climatici”*.

6 L'obiettivo è poi declinato in ulteriori specificazioni ovvero:

8.A) Sviluppare al massimo un sistema commerciale e finanziario che sia fondato su regole, prevedibile e non discriminatorio. Esso deve includere l'impegno in favore di una buona gestione, dello sviluppo e della riduzione della povertà sia a livello nazionale che internazionale.



obiettivo. A livello internazionale ci si riferisce perciò alla sostenibilità non più come ad un principio, ma ad un traguardo, uno scopo che deve indirizzare le scelte politiche, confermando la portata programmatica, certamente non precettiva, della nozione. Nella medesima prospettiva la conferenza dell'ONU di nuovo a Rio nel 2012, per questo anche ricordata come Rio +20, è dedicata espressamente allo sviluppo sostenibile e all'impegno politico per la sua promozione attraverso l'elaborazione di obiettivi condivisi, che tuttavia restano nell'ambito di mere visioni improduttive di obblighi e vincoli. Nel 2015, dopo il tramonto dei Millenium goals, enunciati appunto simbolicamente, ma ad adesione volontaria e di fatto scarsamente presenti nelle agende programmatiche dei diversi Stati, si torna ad elaborare nuovi obiettivi che prendono il nome di *Sustainable Development Goals* e perciò sono più sinteticamente ricordati come SDG's, perché tutti contribuiscono alla realizzazione dello sviluppo sostenibile, non più inteso nella sola dimensione di tutela delle risorse ambientali, come era in principio, ma, invece, declinato nei tre pilastri della sostenibilità che contemperano la dimensione economica, sociale e certamente ambientale⁷.

La nozione di sviluppo sostenibile si arricchisce: non basta, infatti, concentrarsi sulla tutela dell'ambiente senza contemperarla con le altre esigenze di una società che vede una progressiva crescita demografica e, dunque, non può certo rinunciare alle attività economiche e industriali necessarie per permettere il sostentamento della popolazione in condizioni di vita e benessere quanto maggiori possibili.

Tra i nuovi diciassette obiettivi ed anche tra i centosessantanove sotto-obiettivi indicati nella

-
- 8.B) Tenere conto dei bisogni speciali dei paesi meno sviluppati. Questo include l'ammissione senza dazi e vincoli di quantità per le esportazioni di questi paesi, potenziamento dei programmi di alleggerimento dei debiti per i paesi poveri fortemente indebitati, cancellazione del debito bilaterale ufficiale, e una più generosa assistenza ufficiale allo sviluppo per quei paesi impegnati nella riduzione della povertà.
 - 8.C) Rivolgersi ai bisogni speciali degli Stati senza accesso al mare e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo (tramite il Programma di Azione per lo Sviluppo Sostenibile dei Piccoli Paesi Insulari in Via di Sviluppo e le conclusioni della ventiduesima sessione speciale dell'Assemblea Generale).
 - 8.D) Occuparsi in maniera globale del problema del debito dei paesi in via di sviluppo attraverso misure nazionali ed internazionali tali da rendere il debito stesso sostenibile nel lungo termine.
 - 8.E) In cooperazione con le aziende farmaceutiche, rendere le medicine essenziali disponibili ed economicamente accessibili nei paesi in via di sviluppo.
 - 8.F) In cooperazione con il settore privato, rendere disponibili i benefici delle nuove tecnologie, specialmente quelle inerenti all'informazione e la comunicazione.

⁷ Sottolineano la propensione ad un'applicazione oltre l'ambito strettamente ambientale dello sviluppo sostenibile ALLENA, FRACCHIA, *Globalization, environment and sustainable development, in global, European and Italian perspectives*, in *Riv. ita. dir. pubbl. com.*, 2011, p. 781. Più di recente sulla dimensione solidaristica dello sviluppo sostenibile MANNI, *Sviluppo sostenibile e rigenerazione urbana tra tutela dell'ambiente e inclusione socio-economica*, in *Dir. pubbl.* 2022, p. 273.



Agenda 2030 – che non possono che avere sempre una mera efficacia programmatica, nella loro estrema generalità, e comunque paiono per la maggior parte irrealizzabili per quella data – solo al numero undici si trova un riferimento espresso a città e comunità “*sostenibili*”, ma tutti sono diretti alla realizzazione di quello che si conferma essere uno scopo, e non un principio, ovvero uno sviluppo sostenibile che passa attraverso un nuovo modello di produzione e consumo.

Anche nella nuova Agenda 2030 la lettura degli obiettivi rivela che si tratta certamente di ideali di carattere universale, ove solo si consideri la lotta alla povertà, alla fame nel mondo, al cambiamento climatico, e dunque rispetto ai quali non possa che esserci l'assunzione di una responsabilità comune di tutte le nazioni aderenti all'ONU; ma quando dalla dimensione degli ideali e della politica si passa a quella della realtà e dell'efficacia giuridica il quadro si offusca, come ben è stato scritto⁸.

Del resto, si è osservato che il diritto internazionale spesso fatica a trovare rispetto alla protezione ambientale accordi che non siano semplicemente programmatici. Anzi, talora le stesse convenzioni contengono mere esortazioni a tenere determinate condotte, senza che l'infrazione comporti conseguenze di sorta, non essendo previste sanzioni o commissioni arbitrali a cui sia affidata la verifica del rispetto delle regole.

Anche di fronte alla crisi climatica, rispetto alla cui esistenza, ed anche al contributo determinante dell'attività umana, la scienza è ormai chiara⁹ (così da cancellare ogni forma di riduzionismo e negazionismo), gli accordi di Parigi e la COP 27 da poco conclusa dimostrano l'incapacità di concordare soluzioni che non siano mere enunciazioni prive di vincoli, affidate alla buona volontà ovvero all'inedito concetto di “*sforzo ambizioso*” degli Stati¹⁰.

Il contrasto alla lentezza della politica di fronte all'allarme scientifico, tuttavia, ha di recente trovato una nuova modalità di emersione attraverso la via giurisdizionale. Il contenzioso climatico, che certamente si lega alla necessità di un cambiamento nel modello di sviluppo così da renderlo sostenibile in quanto in grado di limitare gli impatti sulla natura e sulle risorse delle attività antropiche, conosce, infatti, una continua espansione a partire dal 2015¹¹. Le note vicende Urgenda in Europa, Leghari in Pakistan e Juliana negli Stati Uniti hanno dato il via al susseguirsi di

⁸ CIAN, *Clausole statutarie per la sostenibilità dell'impresa: spazi, limiti e implicazioni*, in *Riv. soc.* 2021, p. 475.

⁹ Basti ricordare in proposito i contenuti dell'ultimo rapporto IPCC del 7 agosto 2021.

¹⁰ SCOVAZZI, *Dal Protocollo di Kyoto all'Accordo di Parigi*, in *Riv. giur. amb.*, 2021, p. 163.



controversie, di fronte a giudici di tutto il mondo, ma anche a Corti internazionali¹², per lamentare la mancata adozione di misure adeguate a contrastare il cambiamento climatico e a incidere significativamente nella riduzione delle emissioni di biossido di carbonio e nella transizione verso nuovi modelli di produzione. In questo contenzioso è possibile osservare come il riferimento allo sviluppo sostenibile sia ormai addirittura superato e si affermi piuttosto il principio, più circoscritto, della equità intergenerazionale ovvero della necessità che le scelte politiche tengano conto degli impatti che producono sulla consumazione delle risorse naturali non infinite¹³.

2. La nozione giuridica di sviluppo sostenibile nell'ordinamento europeo.

Se l'ordinamento internazionale concepisce lo sviluppo sostenibile sempre meno come principio e sempre più come modello di sviluppo a cui le politiche dei diversi Stati debbono indirizzarsi, i riferimenti contenuti nel diritto europeo¹⁴ sono non meno numerosi e sembrano potersi collocare sulla scia che si è appena cercato di tracciare.

Anzitutto l'art. 3 del Trattato UE, al comma 3, prevede che l'Unione “...si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione

11 In proposito si veda RAMAJOLI, *Il cambiamento climatico tra green deal e climate change litigation*, in *Riv. giur. amb.*, 2021, p. 53, POZZO, *La climate change litigation in prospettiva comparatistica*, in *Riv. giur. amb.*, 2021, p. 271 e VALAGUZZA, *Liti strategiche: il contenzioso climatico salverà il pianeta?*, in *Dir. proc. amm.*, 2021, p. 293 e, se si vuole, DELSIGNORE, *Il contenzioso climatico nel suo costante crescendo dal 2015 ad oggi*, in *Giorn. dir. amm.*, 2022, p. 265.

12 In merito SCOVAZZI, *La dimensione temporale del diritto internazionale dell'ambiente: i diritti delle generazioni future*, in corso di pubblicazione in *Riv. giur. amb.*, n. 1/2023.

13 La connotazione strategica di molte delle controversie, decise o pendenti, rivela come la via giurisdizionale sia spesso lo strumento per realizzare una *regulation through litigation*, nel tentativo di imporre vincoli alle scelte dei legislatori nazionali sulla base dei parametri indicati dalla scienza e di individuare responsabilità in capo agli Stati e agli amministratori. Del resto, da sempre, la giurisprudenza assume proprio rispetto alla protezione dell'ambiente un ruolo propulsivo nell'ordinamento. Da ultimo si ricordi la sentenza della Corte di Giustizia del 22 dicembre 2022, nella causa C-61/21 con cui la Corte ha precisato il tenore della responsabilità degli Stati a fronte della violazione delle disposizioni europee in tema di inquinamento.

14 In merito PILLITU, *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto ambientale dell'Unione europea*, in *Il principio dello sviluppo sostenibile*, cit., p. 220 ed anche FRANCAVIGLIA, *Le ricadute costituzionali del principio di sostenibilità a dieci anni dal Trattato di Lisbona. Spunti ricostruttivi alla luce della giurisprudenza europea e costituzionale*, in *federalismi.it*.



e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente". Si fa propria, dunque, la triplice accezione della sostenibilità economica, sociale e ambientale, di cui si è già detto nel paragrafo precedente.

L'art. 11 del TFUE, che enuncia il principio di integrazione, specifica che *“le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”*.

Ancora l'art. 37 della Carta di Nizza richiama espressamente il *“principio dello sviluppo sostenibile”* ai fini della *“definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione”* per la tutela ambientale.

La sostenibilità è dunque sempre riferita alle politiche pubbliche, quale paradigma generale a cui ispirarsi¹⁵.

Come noto, infatti, l'Unione da sempre esercita la sua competenza concorrente nella tutela dell'ambiente, oggi prevista dagli artt. 191 e successivi nel titolo XX del TFUE, tanto che molta parte delle nostre disposizioni interne derivano dall'attuazione di direttive europee. Ciò si lega al carattere della tutela di beni, come quelli ambientali appunto, che difficilmente si adatta ai tradizionali confini politici propri dell'applicazione della disciplina nazionale.

Certamente non è questa la sede e nemmeno vi sarebbe lo spazio per dar conto della intensa attività normativa¹⁶ che le istituzioni europee hanno svolto sia attraverso gli strumenti ordinari, sia attraverso atti di indirizzo e di *soft law*. Limitandosi ad osservare gli interventi più vicini nel tempo, se ne trae un quadro in cui l'Unione europea ha poco alla volta adottato misure, specificato orientamenti e indicato linee politiche in funzione dell'affermazione nel contesto internazionale del proprio ruolo di promotore appunto di un modello di sviluppo o di crescita diverso, da quello sino ad allora praticato, e sostenibile, in quanto teso a realizzare la neutralità climatica attraverso una transizione equa e verde al centro, tra l'altro, del presente semestre europeo.

Anche dalla descrizione del contesto internazionale di cui al paragrafo precedente si può

15 Sottolinea la scarsa riflessione sulla differente prospettiva economica e giuridica del concetto di sviluppo sostenibile a FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, 2010.

16 Per una ricostruzione ragionata del sistema europeo del diritto ambientale si veda il volume KINGSTON, HEYVAERT, CAVOSKY, *European Environmental Law*, Cambridge 2017.



ricavare come nel tempo la crescita economica e gli interessi a profitti sempre maggiori abbiano relegato al ruolo di meri proclami le indicazioni in tema di tutela degli ecosistemi e delle risorse naturali, considerati alla stregua di limiti alla crescita¹⁷. L'Unione europea, sin dalla scelta di trasfondere in direttive il Protocollo di Kyoto, nonostante lo stesso mancasse dell'approvazione necessaria per produrre effetti nell'ordinamento internazionale, ha proposto progressivamente un modello di crescita attento alle esigenze ambientali e a limitare gli impatti negativi derivanti dall'attività umana sulle risorse naturali.

Nel 2015 la comunicazione “*L’anello mancante: un piano d’azione europeo per l’economia circolare*”¹⁸ ha indicato appunto nella strategia dell’economia circolare, in chiara contrapposizione con il precedente approccio dell’economia lineare, il modello di un’economia che sia non solo climaticamente neutra, ma anche alla ricerca di nuove modalità produttive che, diversamente dal passato, dissocino lo sviluppo e la produzione industriale dal consumo delle risorse, senza che ciò influisca sulla competitività delle imprese. L’economia circolare rappresenta in questo senso una precisazione dei contenuti dello sviluppo sostenibile¹⁹, che riconosce la necessità di introdurre limiti all’utilizzo dei beni in natura, privilegiando il riuso e spingendosi verso la rigenerazione, anziché la mera conservazione dell’ambiente. Più recente e ulteriore declinazione dell’economia circolare è la bioeconomia, ovvero un’economia in cui non solo i prodotti derivano da fonti rinnovabili, ma diventano riciclabili e riutilizzabili al loro fine vita. Proprio facendo leva sull’innovazione tecnologica e sulla ricerca necessaria per sviluppare nuove modalità produttive e immaginare nuove sinergie tra agronomia e industria, ovvero riuso del rifiuto per estrarne nuove materie prime, l’Unione Europea si è proposta di muovere e incentivare anche le imprese e gli investimenti privati nella direzione di una produzione in grado di preservare per le future generazioni quanto più possibile del patrimonio delle risorse esistenti, secondo appunto la primigenia definizione di

17 Si consenta in merito il rinvio alla voce *Ambiente*, in *Enciclopedia del Diritto, Funzioni amministrative*, Milano, 2022, p. 46.

18 COM(2015) 614 final.

19 In merito DE LEONARDIS, *Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. verso uno stato circolare?*, in *Dir. amm.*, 2017, p. 163 e sempre dello stesso Autore, voce *Economia circolare*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche* (a cura di BIFULCO, CELOTTO, OLIVETTI), Milano, 2019, p. 164, *Il diritto dell’economia circolare e l’art. 41 Cost.*, in *Riv. quadr. amb.*, n. 1/2020, *La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema: spunti sul ruolo delle amministrazioni*, in *Dir. amm.*, 2021, p. 779; in aggiunta sul tema si veda anche AA.VV., *Studi in tema di economia circolare*, a cura di DE LEONARDIS, Macerata, 2019; SCOTTI, *Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia circolare*, in *Il diritto dell’economia*, n. 1/2019, p. 493; COCCONI, *La regolazione dell’economia circolare. Sostenibilità e nuovi paradigmi di sviluppo*, Milano, 2020.



sviluppo sostenibile²⁰.

In coerenza con l'approccio dell'economia circolare, ma con aspirazioni di ben più ampio orizzonte, il Green Deal europeo²¹ si prefigge di *“porre la sostenibilità e il benessere dei cittadini al centro della politica economica e rendere gli obiettivi di sviluppo sostenibile il fulcro della definizione delle politiche e degli interventi dell'UE”*, e al contempo sottolinea come il nuovo modello di un'economia rigenerativa, e come tale sostenibile, non possa che essere il frutto di sinergie tra privato e pubblico e richieda lo sforzo comune della società intera. Lo scoppio della pandemia, solo pochi mesi dopo l'adozione della comunicazione sul Green Deal, e il conseguente acuirsi della crisi economica già in atto non hanno distolto la Commissione dalla nuova direzione prospettata. La transizione ecologica in funzione della neutralità climatica, infatti, è uno dei pilastri del meccanismo Next Generation UE: i fondi destinati a risollevare le economie dei Paesi dopo la crisi pandemica debbono comunque essere spesi in funzione di scelte utili a perseguire il nuovo modello, in cui l'obiettivo dello sviluppo sostenibile implica interventi atti a contrastare il cambiamento climatico²² e, al contempo, a utilizzare la transizione per ridurre le diseguaglianze. I Piani Nazionali elaborati nei diversi Stati debbono tutti destinare almeno il 37% delle risorse alla transizione ecologica e dunque resta forte la politica europea di una crescita, anzi di una ripresa della crescita, che sia sostenibile. Si ricordi, inoltre, che proprio il Regolamento n. 2021/241 che disciplina il Dispositivo di ripresa e resilienza, ovvero il principale strumento di intervento del già ricordato Next Generation EU, dispone che ogni misura dei Piani Nazionali debba essere conforme al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente. Per determinare quando tale danno si verifichi si rinvia alla disciplina di cui al Regolamento n. 2020/852 che istituisce un quadro che favorisce gli investimenti, appunto, sostenibili, conosciuto anche come Regolamento Tassonomia²³.

20 Con il c.d. secondo pacchetto sono state modificate alcune direttive al fine di aggiornare il settore dei rifiuti al nuovo modello. Si tratta appunto dell'adozione della “direttiva rifiuti” n. 851/2018/UE; della “direttiva imballaggi” n. 852/2018/CE; della “direttiva discariche” n. 850/2018/UE e della “direttiva veicoli, pile e RAEE” n. 849/2018/CE.

21 Si tratta, come noto, della proposta contenuta nella Com 2019/640 della Commissione europea dell'11 dicembre 2019.

22 In questa direzione si ricordi l'approvazione del Regolamento n. 2021/119 Legge europea sul clima riduzione e azzeramento emissioni, il c.d. Fit for 55 pacchetto per specificare obiettivi puntuali e ambiti di intervento e il recente Repowr EU, sui quali si rinvia al recente attento commento di BRUTI LIBERATI, *Politiche di decarbonizzazione, costituzione economica e assetti di Governance*, in *Dir. pubbl.* 2021, p. 415.

23 Nato per contrastare il fenomeno del c.d. *greenwashing* il Regolamento ha dato vita a un acceso dibattito, soprattutto con riguardo alla scelta di indicare gas naturale ed energia nucleare tra gli investimenti funzionali alla transizione ecologica.



La consapevolezza che la transizione verso il nuovo modello di sviluppo sostenibile implichi costi molto elevati e richieda anche sforzi e sacrifici differenti ai diversi Stati membri è sin dall'origine presente all'Unione europea, che infatti ha istituito il Fondo per una transizione giusta allo scopo specifico di compensare le diversità tra gli Stati. Non solo. Come si anticipava, le politiche dell'Unione lasciano trasparire anche la convinzione che non sia sufficiente il mero intervento pubblico, di regolazione e incentivazione, per realizzare la transizione, ma che sia necessario anche il coinvolgimento della finanza, industria e più in generale del settore privato²⁴.

Lo stesso Regolamento Tassonomia, insieme alle novità in tema di responsabilità estesa del produttore, alla disciplina del settore energetico e alimentare, ma anche agli interventi in tema di biodiversità e rigenerazione urbana testimoniano che solo attraverso uno sforzo condiviso di tutta la società l'obiettivo ambizioso di un nuovo modello di sviluppo appunto sostenibile in quanto, fondamentalmente, teso alla neutralità climatica, possa avere un orizzonte.

Il difficile scenario di questo ultimo anno, con l'ulteriore emergenza derivante dalla guerra in Ucraina, lo spettro della recessione e l'inflazione in crescita, ha messo in luce i nodi e le difficoltà sottese alla decarbonizzazione. Tuttavia l'obiettivo della transizione non viene meno, ma, anche in virtù dei PNRR in attuazione, la ripresa e la crescita restano sempre legate alla sostenibilità, dimensione in cui la tutela ambientale va temperata con le esigenze economiche e i bisogni della società²⁵.

3. La nozione giuridica di sviluppo sostenibile nell'ordinamento interno.

Venendo ora al versante nazionale, il T.U ambiente, più conosciuto come Codice dell'ambiente, cioè il d.lgs. n.152/2006, all'art. 3-quater indica il principio dello sviluppo sostenibile al quale ogni attività umana giuridicamente rilevante deve conformarsi, riprendendo la definizione del già citato rapporto Burtland, per cui occorre “*garantire che il soddisfacimento dei*

24 In merito MOLITERNI, *La transizione alla green economy e il ruolo dei pubblici poteri*, in *L'ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici*, a cura di ROSSI e MONTEDURO, Torino, 2020, p. 55.

25 In merito BRUTI LIBERATI, *La strategia europea di decarbonizzazione e il nuovo modello di disciplina dei mercati alla prova dell'emergenza ucraina*, in *Riv. Reg. mercati*, n. 1/2022, p. 3.



bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future”.

Poiché la norma risale al 2008, anno in cui si scelse di introdurre i principi nel Testo unico, la nozione di sviluppo sostenibile risente ancora della sua più antica e ristretta accezione, tesa alla mera protezione ambientale: nei commi successivi si precisa, infatti, che consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile significa che *“nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”* e che il principio dello sviluppo sostenibile *“deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell’ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro.”*

L’enunciazione del principio ha, tuttavia, trovato scarso richiamo nella giurisprudenza successiva delle corti nazionali²⁶. Solo il giudice amministrativo, e solo negli anni più recenti, ha talora richiamato lo sviluppo sostenibile riferendosi più spesso allo sviluppo del territorio e alla conformazione urbanistica²⁷ che non ad un principio di equità intergenerazionale cui ricorrere per interpretare la disposizione e individuare la norma corretta nel caso concreto alla luce della sistematica dell’ordinamento.

Certamente, al di là della formulazione del T.U., la nozione di sviluppo sostenibile conosce un’evoluzione anche nell’ordinamento interno, stante il vincolo di cui all’art. 117 Cost. del coordinamento con l’ordinamento europeo.

La missione 2 del Piano Nazionale *“Rivoluzione verde e transizione ecologica”* conferma, infatti, che l’attenzione dello Stato debba dirigersi non alla tutela dell’ambiente di per sé, ma in

²⁶ Offre una ricostruzione dell’applicazione del principio nella giurisprudenza sovranazionale e della Corte costituzionale MAESTRONI, *La dimensione solidaristica dello sviluppo sostenibile. Dal quadro sovranazionale alle decisioni della Corte costituzionale*, Milano, 2012, che tuttavia giunge a considerazioni critiche quando al concretizzarsi dello sviluppo sostenibile nelle politiche europee e nazionali.

²⁷ In questo senso, ad esempio, di recente si ricordi TAR Campania (NA), Sez. III, n. 3770 del 11/09/2020, in tema di decisioni di attuazione del P.I.P. e scelte che coniugano lo sviluppo sostenibile con le pur legittime aspettative dei privati; TAR Lombardia (MI), Sez. II, n. 877 del 6/04/2021, sempre riguardo alle previsioni di piani territoriali e al rilievo del principio dello sviluppo sostenibile, espressamente richiamato all’art. 2, comma 3, l. reg. Lombardia n. 12/2005.



quanto integrata nelle scelte di politica economica e sociale.

Ciò comporta ricadute anche sul piano organizzativo della distribuzione delle competenze nell'Amministrazione: l'istituzione del Ministero della Transizione Ecologica nel governo presieduto da Draghi, manifestava la necessità di accorpare funzioni in precedenza del MISE (Ministero per l'industria e lo sviluppo economico) in capo ad un solo soggetto per promuovere un'azione coordinata ed efficiente²⁸.

A testimoniare la sensibilità culturale ormai diffusa per un nuovo modello di sviluppo più attento all'ambiente e alla riduzione del consumo delle risorse naturali è stata l'approvazione con ampio consenso in Parlamento della riforma costituzionale nel febbraio dell'anno appena trascorso, con cui si è intervenuti a modificare gli articoli 9 e 41 Cost²⁹.

Come noto, all'art. 9 della Costituzione è stato inserito un nuovo comma che prevede che la Repubblica “*Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.*” Si trova, dunque, un riferimento espresso alla nozione di future generazioni che già erano menzionate nel Rapporto Burtland.

Non si tratta dell'affermazione di nuovi diritti, ma piuttosto di doveri e responsabilità verso le future generazioni che si configurano in capo allo Stato, sia nell'esercizio della funzione legislativa, sia di quella amministrativa³⁰.

28 In merito MOLITERNI, *Il Ministero della transizione ecologica: una proiezione organizzativa del principio di integrazione?*, in *Giorn. dir. amm.* 2021, p. 439 e sempre dello stesso autore in una prospettiva più generale sulla razionalizzazione dell'assetto istituzionale che deve guidare la transizione ambientale, *La sfida ambientale e il ruolo dei pubblici poteri in campo economico*, in *Riv. quad. dir. amb.*, n. 2/2020, p. 32 ss..

29 Sulla riforma costituzionale si veda i commenti di CECCHETTI, *Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell'art. 9 della Costituzione avente ad oggetto l'introduzione di una disciplina essenziale della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale*, in *Diritto pubblico europeo Rassegna online*, n. 1/2020, p. 17 e dello stesso Autore, *La revisione degli artt. 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum quad. cost.*, 2021, p. 285, CUOCOLO, *Dallo Stato liberale allo “Stato ambientale”. La protezione dell'ambiente nel diritto costituzionale comparato*, in DPCE online, n. 2/2022, DE LEONARDIS, *La riforma “bilancio” dell'art. 9 Cost. e la riforma “programma” dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, in *Aperta Contrada*, 2022, FRACCHIA, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in “negativo”*, in *ildirittodelleconomia.it*, 2022, RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9?*, in *Federalismi*, n. 4/2021, SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum quad. cost.*, 2021, p. 473. Si permette di rinviare altresì a DELSIGNORE, MARRA, RAMAJOLI, *La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella tutela dell'ambiente*, in *Riv. giur. amb.*, n. 1/2022.

30 Come precisamente argomenta MARRA nel già citato commento alla riforma costituzionale, in particolare p. 12 ss. Sul tema BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano 2008, NICOTRA, *Sviluppo sostenibile, fonti di energia, diritti delle generazioni future nel costituzionalismo multilivello*, in *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, Torino, 2016, vol. 2, p. 1549 e SOBRINO, *Le generazioni future «entrano» nella Costituzione*, in *Quad. cost.*, n. 1/2022, p. 139.



La riforma non è solo questo: anzi. Lo stretto collegamento tra ambiente ed economia e la necessità, alla stregua dello sviluppo sostenibile, che essi siano sinergici e funzionali al miglioramento delle condizioni sociali spiega, infatti, come la riforma non miri semplicemente a inserire la tutela ambientale tra i doveri dello Stato, ma, con la modifica contestuale dell'art. 41 Cost., a offrire nuovi stimoli al legislatore così da superare le incertezze, problematicità e contraddizioni che hanno sinora accompagnato l'avanzamento dell'economia verde³¹. La riforma individua, infatti, nuovi vincoli per la discrezionalità del legislatore che è chiamato espressamente a perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, contemperando la libertà di iniziativa economica con i rischi per la tutela ambientale.

Lo sviluppo sostenibile in questo modo diviene in grado di dettare una sorta di nuovo ordine del mercato³² attraverso una riforma costituzionale apparentemente di lieve impatto, laddove sembra ci si limiti ad inserire l'alinea per cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi “... *in modo da recar danno alla salute, all'ambiente*”, ma potenzialmente dirompente laddove, da un lato, il legislatore espressamente investito della questione ambientale, che ricomprende anche la crisi climatica certamente, introduca nuovi limiti o condizioni all'iniziativa economica oppure la Corte costituzionale, d'altro lato, ritenga la discrezionalità del legislatore condizionata dal nuovo dettato dell'art. 41 e quindi censuri le norme che non siano in grado di limitare l'iniziativa economica che rechi un danno all'ambiente.

Del resto, ancor prima della riforma costituzionale, il contenzioso climatico è approdato anche in Italia con la citazione in giudizio dello Stato italiano per l'inadeguatezza delle disposizioni adottate ai fini della riduzione delle emissioni climalteranti nella causa Giudizio Universale pendente di fronte al Tribunale di Roma³³.

L'interesse delle future generazioni menzionato ora in Costituzione, si è detto, impone ai legislatori di guardare lontano³⁴ e già esistono precedenti in proposito ove si ricordi la nota

31 Come scrive RAMAJOLI nel già citato commento alla riforma costituzionale a p. 34.

32 Sulle dinamiche tra tutela ambientale e strumenti del mercato si rinvia agli scritti di CAFAGNO, *Principi e strumenti di tutela dell'ambiente*, Torino, 2007 e da ultimo *Analisi economica del diritto e ambiente. Tra metanarrazioni e pragmatismo*, in *Dir. dell'economia*, 2019, p. 162. Quanto alle implicazioni anche sulla disciplina della concorrenza del Green Deal e della scelta nel senso della transizione si veda MOLITERNI, *Il Green Deal europeo e le sfide per il diritto dell'ambiente*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 2021, p. 5.

33 Per ogni informazione si consulti il link <https://giudiziouniversale.eu/la-causa-legale/>

34 CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente*, in *Forum quaderni costituzionali*, n. 3/2021.



decisione con cui il Tribunale costituzionale federale tedesco del 2021³⁵ ha accolto alcuni ricorsi che censuravano le disposizioni della legge sul clima in quanto non sufficientemente ambiziosi e tali da creare un peso sproporzionato sulle generazioni future.

Lo sviluppo sostenibile diviene così un dovere dello Stato di intervenire nella dinamica tra rapporti economici e tutela dell'ambiente, quando lo stesso sia pregiudicato in modo sproporzionato dall'iniziativa economica³⁶. Nell'individuare il nuovo equilibrio, lo Stato è anche chiamato a cercare di ridurre le diseguaglianze sociali inasprite dalle crisi in atto. In proposito, si è ben sottolineato come la riforma costituzionale acquisti un senso ancor più forte ove si recuperi il dettato letterale del comma 2 dell'art. 41 valorizzando non tanto il ruolo dei pubblici poteri nell'introduzione di limiti negativi alla libertà d'impresa, quanto piuttosto il ruolo del privato e il suo specifico dovere di non svolgere un'attività economica in modo da recar danno all'ambiente³⁷.

Si tratta della logica per cui non solo lo Stato, ma anche le aziende e i soggetti privati non sono considerati soltanto entità in cerca di profitto, ma agiscono anche a beneficio della società più allargata, non solo dei propri azionisti³⁸. L'obbligo di redigere il bilancio sociale e di informare il mercato delle risorse destinate allo sviluppo sostenibile, insieme alla già ricordata disciplina con cui il Regolamento Tassonomia individua le attività economiche sostenibili, sembrano preludere a un riconoscimento di un ruolo strategico anche dei privati nella promozione della tutela dell'ambiente³⁹.

35 Si tratta dell'ordinanza del 24 marzo 2021 (1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20), in merito alla tutela del clima e alla riduzione di emissioni di gas serra anche a garanzia delle libertà delle generazioni future. Si segnalano i commenti di BIFULCO, *Perché la storica sentenza tedesca impone una riflessione sulla responsabilità intergenerazionale*, in open.luiss.it, PIGNATARO, *Il dovere di protezione del clima e i diritti delle generazioni future in una storica decisione tedesca*, in eublog.it e BRESCIANI, *Giudici senza frontiere: prospettive del modello di tutela extraterritoriale dei diritti climatici*, sempre su eublog.it.

36 In questo senso FRACCHIA, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, cit., ritiene, a p. 28, che dalla riforma "emerge con forza un paradigma giuridico intriso di responsabilità e di doverosità".

37 Così ancora RAMAJOLI, p. 35.

38 In proposito ALPA, *Solidarietà. Un principio normativo*, Bologna, 2022, in particolare p. 283 ricorda in questo senso il libro *Capitalismo degli "stakeholders"* di Klaus Schwab.

39 In merito VERNILE, *L'ambiente come "opportunità". Una riflessione sul contributo alla tutela ambientale da parte del "secondo" e del "quarto settore" tra greenwashing, economia circolare e nudge regulation*, in ildirittodelleconomia.it, 2022.



4. Lo sviluppo sostenibile e le norme giuridiche funzionali al suo perseguimento: la strada è ancora lunga, ma intanto è avviata.

Dal punto di vista giuridico, dunque, lo sviluppo sostenibile pare essersi trasformato nel tempo da principio del diritto internazionale, privo di carattere cogente e meramente esortativo nei toni, a modello di sviluppo sposato nelle scelte politiche del legislatore europeo e fatto proprio dalla nostra Costituzione.

Nel dibattito circa la realizzabilità in concreto di una crescita sostenibile, paradigma controverso non da tutti ritenuto possibile, ma anzi considerato come ossimoro o meta narrazione⁴⁰, la scelta politica compiuta dall'Unione europea con il Green Deal anzitutto, ma ribadita dal Next Generation EU e dagli interventi più recenti per far fronte alla crisi bellica ed energetica, rappresenta un momento decisivo poiché prelude all'adozione di norme giuridiche tali da perseguire la sostenibilità, che si realizza attraverso la transizione a modelli di consumo e produzione che siano il frutto del temperamento delle esigenze e degli interessi economici, ambientali e sociali. L'ambiente non è più, dunque, disciplinato come un limite allo sviluppo, ma, al contrario, esso rappresenta un volano per lo sviluppo, ovvero uno stimolo alla capacità di introdurre le forme opportune per una crescita che passi attraverso la tutela e valorizzazione dell'ambiente, obiettivo verso cui dirigere gli sforzi della società tutta.

In questo senso, anche a seguito della ricordata riforma degli articoli 9 e 41 Cost., lo sviluppo sostenibile non è più solo il punto di riferimento per le scelte economiche e sociali a livello globale, ma diviene parametro costituzionale di legittimità della norma e investe l'ordinamento, nella disciplina dell'agire pubblico, ma anche dell'agire privato, dell'ambizione ad un nuovo bilanciamento tra economia e ambiente, che vivono in un rapporto da sempre dinamico e in evoluzione.

Lo sviluppo sostenibile diventa così portatore di una immanente e necessaria mediazione tra la promozione della crescita e dunque la facilitazione dello sviluppo tecnologico e sociale, da un lato, e la limitazione degli impatti negativi che possano derivare all'ambiente e alla salute, dall'altro. Nel condurre tale mediazione un diverso principio, e cioè il principio di precauzione,

⁴⁰ Basti ricordare LATOUCHE, *La scommessa della decrescita*, Milano, 2009.



funzionale alla gestione del rischio⁴¹, sarà chiamato a svolgere un ruolo di primario rilievo. Sia nelle scelte di fondo del legislatore, ma tanto più nell'attività di attuazione affidata all'amministrazione, sarà inevitabile infatti dover decidere sulla base di soluzioni tecnologiche e industriali, che, pur promettenti e vantaggiose sotto taluni aspetti, presentino il rischio imprevedibile e incerto di possibili danni alle risorse naturali e agli ecosistemi. L'innovazione, che, come si è precisato, deve accompagnare la transizione comporta appunto tecniche diverse da quelle tradizionali, frutto dell'evoluzione delle scienze e della ricerca applicata e come tali ancora incerte, o non completamente certe, quanto ad alcuni aspetti applicativi. L'introduzione normativa di eventuali limitazioni alla libertà di iniziativa economica, così come l'adozione del provvedimento più idoneo nel caso di specie, richiederanno, dunque, al legislatore e all'amministrazione di contemperare i diversi interessi in gioco alla luce del principio di precauzione. Esso sarà senz'altro bilanciato e accompagnato dall'applicazione di altri principi, tra cui, in particolare, il principio di ragionevolezza e proporzionalità⁴², affinché si giunga a soluzioni equilibrate, che incoraggino e promuovano una crescita sostenibile senza rinunciare alla sperimentazione a cui inevitabilmente si collega e al progresso che si auspica ne derivi.

Anche la trasparenza nei procedimenti che conducono all'adozione delle scelte legislative o amministrative sembra destinata ad assumere una funzione sempre più rilevante. La presenza di rischi incerti, la conseguente applicazione del principio di precauzione bilanciato dal principio di proporzionalità mettono in luce la forte connotazione e la stretta correlazione della dimensione scientifica e di quella politica delle scelte. L'apertura e la trasparenza dei procedimenti legislativi e amministrativi in cui si compiono queste scelte diventa così lo strumento per giungere a soluzioni più facilmente accettate, e perciò rispettate, dai loro destinatari e, al contempo, per legittimare e responsabilizzare il legislatore e l'amministrazione nel dialogo con la scienza.

Se la storia ha, in un primo tempo, dimostrato che uno sviluppo che ecceda i limiti naturali danneggia l'ambiente, oggi, con la crisi climatica, ci svela che è altrettanto vero che un ambiente

41 GRAZIADEI, *La regolazione del rischio e il principio di precauzione: Stati Uniti ed Europa a confronto*, in *Sistemi intelligenti*, n. 2/2017.

42 In merito è esemplificativa la vicenda relativa al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di un impianto industriale inquinante oggetto della decisione del Cons. Stato, Sez. II, n. n. 2964 del 11/05/2020, commentata criticamente e condivisibilmente da VANOLI, in *Riv. giur. amb.*, 2021, p. 175. Sul difficile bilanciamento tra tutela del paesaggio e sviluppo sostenibile si veda anche la sentenza Cons. Stato, Sez. VI, n. 8167 del 23/09/2022.



deteriorato impedisce lo sviluppo e provoca conflitti⁴³.

La giurisprudenza, che sin da principio nell'ordinamento italiano ha riconosciuto e rinvenuto il rilievo giuridico della tutela dell'ambiente attraverso l'interpretazione evolutiva delle norme, necessariamente nell'interpretazione delle disposizioni sulla transizione ecologica ed energetica, ma anche sulla rigenerazione sociale e più in generale sull'attività di produzione e consumo sostenibili, sarà chiamata e saprà certo tenere a mente il bilanciamento tra equità, ambiente ed economia che è alla base delle disposizioni in questione.

⁴³ In questo senso SCOVAZZI, *Dal Protocollo di Kyoto all'Accord di Parigi*, in *Riv. giur. amb.*, 2021, p. 163.